

ENERGIA: Realizzazione di un impianto fotovoltaico integrato nel tetto – Diniego di permesso di costruire per contrasto dell'intervento con il R.R. n. 24/2010 – Illegittimità – Ragioni - Art. 6 L.R. Puglia 51/2017 - E' consentita la installazione di impianti fotovoltaici in zona territoriale di tipo A - Abrogate le disposizioni legislative e amministrative incompatibili con il regime permissivo.

Tar Puglia – Bari, Sez. III, 8 luglio 2022, n. 976

“[...] l'art. 6 Direttiva 2001/77/CE ha espressamente previsto che gli stati membri debbano “- ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche “. Coerentemente con siffatto obbligo di risultato posto dalla disposizione europea, l'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, che testimonia la premura del legislatore nazionale in senso favorevole agli impianti di questo tipo, ha dichiarato di pubblica utilità e urgenza gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e ha previsto la semplificazione delle procedure autorizzative. In attuazione della sopra citata disposizione normativa, il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato le linee guida per la realizzazione di impianti da energia rinnovabile con D.M. 10 settembre 2010. In specie, il punto 12.1 dell'allegato 1 al DM prevede che gli impianti fotovoltaici integrati nel tetto (f.1a e f.1b) rientrino nell'attività edilizia libera e possano essere realizzati con semplice CIL inviata al Comune [...]

[...] Premesso il su descritto quadro di riferimento normativo, il diniego opposto dal Comune all'istanza [...] è motivato in ragione del ritenuto contrasto del progetto di installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto di un immobile sito nell'ambito della Z.T.O. – A Nucleo Antico – del Prg in vigore, con quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 24 del 2010 e smi, e dal Regolamento Regionale n. 29/2012. Ulteriore ragione ostativa è stata rintracciata nella non conformità del progetto a quanto previsto dal titolo XX delle Norme Tecniche di Esecuzione della Zona A – Nucleo Antico – adottate con delibera di C.C. n. 37/2020, le quali testualmente recitano: “E' vietata l'installazione di pannelli fotovoltaici”.

La decisione di considerare vietata l'installazione di pannelli fotovoltaici in zona A territoriale omogenea è, tuttavia, illegittima.

[...] in sede di concessione della tutela cautelare, il legislatore regionale ha fatto cadere il divieto sopra citato. Ed invero, l'art. 6 della legge regione Puglia 1 dicembre 2017, n. 51 stabilisce che 1. Sugli edifici rientranti nella zona territoriale di tipo "A" degli strumenti urbanistici vigenti è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici definiti dal codice di impianto F.1 a e F.1 b, ai sensi e alle condizioni previste dalla vigente regolamentazione regionale. 2. Sono abrogate tutte le

disposizioni legislative e amministrative incompatibili con la disposizione di cui al comma 1. Nella Regione Puglia, pertanto, non solo è consentita la installazione di impianti fotovoltaici in zona territoriale di tipo A, ma sono abrogate espressamente le disposizioni legislative e amministrative incompatibili con il regime permissivo, che concerne impianti fotovoltaici recanti codice di impianto F.1° e F.1b. Il divieto di installazione in zona A, in quanto fondato su una regolamentazione regionale – R.R. 24 del 2010 e R.R. 29/2012 -, ormai destinata a cadere per effetto della abrogazione di norme incompatibili disposta con la legge regionale 51 del 2017 è perciò illegittimo [...]”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Ministero della Cultura e del Ministero della Transizione Ecologica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2022 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La signora Ciliberti è proprietaria di un immobile sito nel centro storico di Ruvo di Puglia, ubicato in zona omogenea territoriale A, alla Via Giovenale n. 38.

Con istanza prot. n. 06507 del 22.3.2021, la deducente ha richiesto il rilascio del permesso di costruire per opere di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'immobile, prevedendo la realizzazione di un impianto fotovoltaico integrato nel tetto. L'impianto fotovoltaico progettato – sottolinea la Ciliberti- ha le caratteristiche di cui alla tipologia “f.1a” dell'allegato 2 del DM 10 settembre 2010: impianto fotovoltaico realizzato in aderenza o integrazione nel tetto con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifica di sagoma dell'edificio, non visibile dalla strada e con una superficie inferiore a quella del tetto dell'edificio.

Ad avviso della ricorrente, si tratta di un intervento assolutamente integrato, non impattante e pienamente conforme alle normative in materia di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Sta di fatto che, con il provvedimento prot. n. 9654 del 3 maggio 2021, il Comune di Ruvo di Puglia ha denegato la richiesta di permesso di costruire per contrasto dell'intervento con il R.R. n. 24/2010, come modificato dal R.R. n. 29/2012, e per contrasto con le N.T.E. in variante al P.R.G., allo stato adottate e non approvate.

La ricorrente ricostruisce la normativa vigente in materia ponendo in evidenza che il Legislatore Comunitario, con la direttiva 2001/77/CE, ha adottato misure di promozione della produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare, all'art. 6 Direttiva 2001/77/CE è espressamente previsto che gli stati membri debbano “- ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche “. E l'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, che testimonia la premura del legislatore nazionale in senso favorevole agli impianti di questo tipo, ha dichiarato di pubblica utilità e urgenza gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e ha previsto la semplificazione delle procedure autorizzative. In attuazione della sopra citata disposizione normativa, il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato le linee guida per la realizzazione di impianti da energia rinnovabile con D.M. 10 settembre 2010. Non manca di sottolineare, la ricorrente, che il punto 12.1 dell'allegato 1 al DM prevede che gli impianti fotovoltaici integrati nel tetto (f.1a e f.1b) rientrino nell'*attività edilizia libera* e possano essere realizzati con semplice CIL inviata al Comune. Nel caso in cui tali interventi siano eseguiti su immobili assoggettati a vincolo dal d.lgs. n. 42/2004 possono essere realizzati con DIA/SCIA. Dette disposizioni sono state confermate dal d.lgs. n. 222/2016 (c.d. Scia 2) e dal D.M. del Ministero Infrastrutture 2.3.2018. La Regione Puglia, a sua volta, con R.R. n. 24/2010 ha recepito le linee guida nazionali e ha individuato i territori non idonei all'installazione degli impianti da energia rinnovabile. All'allegato 2 in relazione agli impianti fotovoltaici integrati (f.1a e f.1b) ha confermato la possibilità di realizzazione anche nei centri storici. E, tuttavia, la stessa Regione Puglia, con l'art. 3 del R.R. n. 29/2012 ha previsto: “Modifiche della definizione di tipologia di impianto relativa al codice di impianto F.1a e F.1b riportata nell'Allegato 2 del R.R. n. 24 del 30 dicembre 2010 di cui al BURP n. 195 del 31.12.2010: 1. La definizione di tipologia di impianto relativa al codice di impianto F.1a e F.1b è così modificata: “Impianti fotovoltaici realizzati su edificio e aventi le seguenti caratteristiche: i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non è superiore alla superficie del tetto su cui viene realizzato; ii. impianti realizzati su tetti piani con l'altezza massima dei moduli rispetto al piano che non supera i 30 cm e la cui superficie non è superiore alla superficie del tetto su cui viene realizzato; iii. impianti realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con l'altezza massima dei moduli che non deve superare l'altezza della balaustra esistente e la cui superficie non è superiore alla superficie del tetto su cui viene realizzato. Sono esclusi dalla possibilità di realizzazione di questi impianti tutti gli edifici rientranti nella Zona territoriale omogenea di tipo “A” degli strumenti urbanistici vigenti”. Gli impianti fotovoltaici, seppur integrati e non impattanti paesaggisticamente, sono stati esclusi

integralmente dal centro storico. Anche il successivo piano paesaggistico territoriale, PPTR, nelle linee guida 4.4.1, “*Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili*” ha più volte stabilito che “Sono esclusi dalla possibilità di realizzazione di questi impianti tutti gli edifici rientranti nella zona territoriale omogenea di tipo “A” degli strumenti urbanistici vigenti (DM n. 1444 del 1968).”

La Regione Puglia, a fronte di una specifica richiesta della ricorrente, con nota della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 1488 del 16.4.2021, ha dunque confermato che le predette disposizioni regionali escludono la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici anche integrati nelle zone territoriali A.

Anche il Comune di Ruvo di Puglia, in sede di variante alle N.T.E. del P.R.G. (al momento soltanto adottate), all'art. 10 comma XX si è allineato a tale previsione e ha escluso la possibilità di realizzazione di impianti fotovoltaici in zona A (anche quelli integrati nel tetto).

Osserva, la ricorrente, che il Consiglio Comunale ha riscontrato la discrasia esistente nella disciplina regionale e ha approvato un *ordine del giorno* con cui ha chiesto alla Regione Puglia di modificare sia il R.R. 24/2010, sia il PPTR (v. delibera 37/2020 di adozione della Variante alle Norme Tecniche di Esecuzione del PRG) al fine di consentire la realizzazione di tali impianti. Pur a fronte di un apparente corretto esercizio del potere amministrativo, secondo lo schema dell'atto applicativo conforme alle previsioni regolamentari comunali e regionali, la ricorrente dubita della legittimità del costruito in base al quale le è opposto il diniego. Deduce, ancora una volta in termini dialogici, che la scelta della Regione Puglia di escludere completamente la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici integrati (come tali non visibili dalle strade e non impattanti dal punto di vista paesaggistico) nei centri storici, anche in caso di positiva autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza, è in contrasto con la normativa di tutela delle zone paesaggisticamente vincolate e con la normativa nazionale in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Ragioni di contrasto che emergerebbero con il D.P.R. n. 31/2017, che ha individuato gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o assoggettati ad autorizzazione paesaggistica semplificata, al punto tale che lo stesso Legislatore regionale si è avveduto dell'errore commesso con l'art. 6 Legge Regionale n. 51/2017, rubricato “Produzione di energia da fonti rinnovabili in zona “A”, ha previsto che “Sugli edifici rientranti nella zona territoriale di tipo “A” degli strumenti urbanistici vigenti è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici definiti dal codice di impianto F.1 a e F.1 b, ai sensi e alle condizioni previste dalla vigente regolamentazione regionale. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e amministrative incompatibili con la disposizione di cui al comma 1.”

Il provvedimento impugnato non tiene conto della intervenuta abrogazione sopra riferita.

Queste le censure poste a sostegno del ricorso introduttivo del giudizio: 1. Violazione dell'art. 6 L.R. 51/2017 – Violazione dell'art. 7 D.P.R. 31/2017 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 136 d.lgs. n. 42/2004 - Eccesso di potere – difetto di istruttoria.

L'art. 6 della L.R. n. 51/2017 ha previsto che gli impianti fotovoltaici integrati f.1a e f.1b possano essere realizzati anche nei centri storici (zone territoriali omogenee “A” di cui al DM 1444/68) e tutte le disposizioni in contrasto con tale articolo sono espressamente abrogate. Il provvedimento regionale si pone in contrasto con la disposizione citata. Lo stesso art. 7 D.P.R. n. 31/2017 individua gli impianti fotovoltaici integrati nel tetto come interventi di lieve entità assoggettati ad autorizzazione paesaggistica semplificata. L’uso dei pannelli fotovoltaici integrati non comporta alcuna compromissione di valori paesaggistici rintracciabili nel centro storico. Illegittima è la scelta operata dalla Regione Puglia nel

RR 29/2012 di escludere tali interventi dai centri storici. Le linee guida 4.4.1 del PPTR e il R.R. n. 24/2010 nella parte in cui escludono la possibilità di realizzazione di tutti gli impianti fotovoltaici in zona A, compresi quelli integrati e non visibili f.1a e f.1b, sono illegittime per contrasto con il D.P.R. n. 31/2017 e con l'art. 136 d.lgs. n. 42/2004 che assoggettano tali impianti a mera autorizzazione paesaggistica semplificata; 2. Violazione dell'art. 6 L.R. n. 51/2017 - Eccesso di potere - difetto di motivazione - contraddittorietà intrinseca - sviamento. Anche la nota della Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 1488 del 16.4.2021, che in riferimento alla richiesta di chiarimenti della Regione Puglia ha richiamato sia il RR. n. 24/2010, come modificato dal RR 29/2012, e le linee guida 4.4.1 del PPTR è illegittima per contrasto con l'art. 6 L.R. n. 51/2017.

Il Ministero della Cultura si è costituito in giudizio in data 1 giugno 2021. Anche la Regione Puglia si è costituita in giudizio. Con memoria depositata in data 3 dicembre 2021, l’ente rappresenta che il centro storico del Comune di Ruvo di Puglia non è mai stato dichiarato di notevole interesse pubblico, né prima dell’entrata in vigore del Codice Urbani, né secondo le procedure in quest’ultimo previste dagli artt. 137 e ss., ma come tutti i centri storici pugliesi ricade nell’ulteriore contesto paesaggistico della Città consolidata ex art. 143, comma 1° lett. e) del Codice e art. 76 delle NTA del PPTR (all.to n.4). Quest’ultimo vincolo (c.d. del quarto tipo) non è tra quelli che le Linee guida 4.4.1. sugli impianti da FER del PPTR impugnate contemplano quali ostativi alla realizzazione degli impianti fotovoltaici sugli edifici in zona territoriale omogenea di tipo A (all.to n.5, parte seconda), fatto salvo l’aspetto squisitamente progettuale che non rileva nella vicenda che ci occupa

e che viene valutato dal comune delegato al rilascio dell'accertamento di compatibilità, secondo quanto prevede la parte prima delle Linee guida. Eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse ex art. 100 c.p.c. nel rinvio a quest'ultimo operato dall'art. 39 c.p.a., poiché da un lato la nota prot. n.3488 del 16.4.2021 non assume carattere lesivo in quanto mera comunicazione di cortesia in attività amministrativa non di competenza regionale, né le linee guida del PPTR risultano ostative all'intervento de quo.

Con motivi aggiunti di ricorso, la Ciliberti ha impugnato: il provvedimento dell'Area 5 Urbanistica ed Edilizia del Comune di Ruvo di Puglia prot. n. 24066/2021 del 22.11.2021 di sospensione della pratica

edilizia n. 146/2021/utc di rilascio del permesso di costruire; il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della città metropolitana di Bari, prot. n. 19774 del 30.9.2021; i provvedimenti già impugnati con ricorso principale. La ricorrente soggiunge che, dopo la concessione della tutela cautelare, la Commissione Paesaggistica del Comune di Ruvo di Puglia con provvedimento prot. n. 19994 del 4.10.2021 ha reso parere favorevole di accertamento di compatibilità paesaggistica. Nel parere si dà atto che il centro storico del Comune di Ruvo di Puglia non è mai stato dichiarato di notevole interesse pubblico, sicché l'intervento ricade nell'ambito degli ulteriori contesti del PPTR quale "città consolidata". Le linee guida 4.4.1. del PPTR non escludono l'ammissibilità dell'intervento nella città consolidata e, pertanto, ai sensi dell'art. 78 comma 2 PPTR l'intervento deve ritenersi ammissibile atteso che non comporta "alterazioni della percettibilità e accessibilità monumentale e/o compromissione dei criteri di salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso dell'UCP città consolidata e pertanto alla luce di quanto sopra esposto all'unanimità esprime PARERE FAVOREVOLE". La ricorrente ha sollecitato il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico integrato nel tetto. Con il provvedimento prot. n. 24066/2021, odiernamente impugnato, l'Area 5 Edilizia e Urbanistica ha sospeso la pratica edilizia in virtù di quanto previsto nella variante alle N.T.E. del P.R.G. (al momento soltanto adottata con delibera di C.C. n. 37/2020) che all'art. 10 comma XX esclude la possibilità di realizzazione di impianti fotovoltaici in zona A. La ricorrente ha poi depositato memoria conclusiva il 19 marzo 2022. La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 20 aprile 2022.

DIRITTO

Il ricorso è complessivamente fondato.

Parte ricorrente ha ricostruito il quadro di disciplina della materia, ponendo in evidenza la stratificazione normativa avvenuta a più livelli. In particolare, l'art. 6 Direttiva 2001/77/CE ha

espressamente previsto che gli stati membri debbano “- ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche “. Coerentemente con siffatto obbligo di risultato posto dalla disposizione europea, l'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, che testimonia la premura del legislatore nazionale in senso favorevole agli impianti di questo tipo, ha dichiarato di pubblica utilità e urgenza gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e ha previsto la semplificazione delle procedure autorizzative. In attuazione della sopra citata disposizione normativa, il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato le linee guida per la realizzazione di impianti da energia rinnovabile con D.M. 10 settembre 2010. In specie, il punto 12.1 dell'allegato 1 al DM prevede che gli impianti fotovoltaici integrati nel tetto (f.1a e f.1b) rientrino nell'attività edilizia libera e possano essere realizzati con semplice CIL inviata al Comune. Nel caso in cui tali interventi siano eseguiti su immobili assoggettati a vincolo dal d.lgs. n. 42/2004 possono essere realizzati con DIA/SCIA. Dette disposizioni sono state confermate dal d.lgs. n. 222/2016 (c.d. Scia 2) e dal D.M. del Ministero Infrastrutture 2.3.2018. La Regione Puglia, a sua volta, con R.R. n. 24/2010 ha recepito le linee guida nazionali e ha individuato i territori non idonei all'installazione degli impianti da energia rinnovabile. All'allegato 2 in relazione agli impianti fotovoltaici integrati (f.1a e f.1b) l'ente territoriale ha confermato la possibilità di realizzazione anche nei centri storici. E, tuttavia, la stessa Regione Puglia, con l'art. 3 del R.R. n. 29/2012 ha previsto: “Modifiche della definizione di tipologia di impianto relativa al codice di impianto F.1a e F.1b riportata nell'Allegato 2 del R.R. n. 24 del 30 dicembre 2010 di cui al BURP n. 195 del 31.12.2010: 1. La definizione di tipologia di impianto relativa al codice di impianto F.1a e F.1b è così modificata: “Impianti fotovoltaici realizzati su edificio e aventi le seguenti caratteristiche: i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non è superiore alla superficie del tetto su cui viene realizzato; ii. impianti realizzati su tetti piani con l'altezza massima dei moduli rispetto al piano che non supera i 30 cm e la cui superficie non è superiore alla superficie del tetto su cui viene realizzato; iii. impianti realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con l'altezza massima dei moduli che non deve superare l'altezza della balaustra esistente e la cui superficie non è superiore alla superficie del tetto su cui viene realizzato. *Sono esclusi dalla possibilità di realizzazione di questi impianti tutti gli edifici rientranti nella Zona territoriale omogenea di tipo “A” degli strumenti urbanistici vigenti*”. Gli impianti fotovoltaici, seppur integrati e non impattanti paesaggisticamente, sono stati esclusi integralmente dal centro storico. Anche il successivo piano paesaggistico territoriale, PPTR, nelle linee guida 4.4.1, “Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili” ha più volte stabilito che “*Sono esclusi dalla possibilità di realizzazione di*

questi impianti tutti gli edifici rientranti nella zona territoriale omogenea di tipo "A" degli strumenti urbanistici vigenti (DM n. 1444 del 1968)."

Premesso il su descritto quadro di riferimento normativo, il diniego opposto dal Comune all'istanza della signora Ciliberti è motivato in ragione del ritenuto contrasto del progetto di installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto di un immobile sito nell'ambito della Z.T.O. – A Nucleo Antico – del Prg in vigore, con quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 24 del 2010 e s.m.i., e dal Regolamento Regionale n. 29/2012. Ulteriore ragione ostativa è stata rintracciata nella non conformità del progetto a quanto previsto dal titolo XX delle Norme Tecniche di Esecuzione della Zona A – Nucleo Antico – adottate con delibera di C.C. n. 37/2020, le quali testualmente recitano: *"E' vietata l'installazione di pannelli fotovoltaici"*.

La decisione di considerare vietata l'installazione di pannelli fotovoltaici in zona A territoriale omogenea è, tuttavia, illegittima. Come il Collegio ha già avuto modo di evidenziare, in sede di concessione della tutela cautelare, il legislatore regionale ha fatto cadere il divieto sopra citato. Ed invero, l'art. 6 della legge regione Puglia 1 dicembre 2017, n. 51 stabilisce che *1. Sugli edifici rientranti nella zona territoriale di tipo "A" degli strumenti urbanistici vigenti è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici definiti dal codice di impianto F.1 a e F.1 b, ai sensi e alle condizioni previste dalla vigente regolamentazione regionale. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e amministrative incompatibili con la disposizione di cui al comma 1.* Nella Regione Puglia, pertanto, non solo è consentita la installazione di impianti fotovoltaici in zona territoriale di tipo A, ma sono abrogate espressamente le disposizioni legislative e amministrative incompatibili con il regime permissivo, che concerne impianti fotovoltaici recanti codice di impianto F.1° e F.1b. Il divieto di installazione in zona A, in quanto fondato su una regolamentazione regionale – R.R. 24 del 2010 e R.R. 29/2012 -, ormai destinata a cadere per effetto della abrogazione di norme incompatibili disposta con la legge regionale 51 del 2017 è perciò illegittimo. Ma anche l'ancoraggio al titolo XX delle norme tecniche di esecuzione della Zona A – Nucleo Antico – adottate con delibera di Consiglio Comunale n. 37/2020 non costituisce argomento a sostegno del diniego di installazione. Ritiene, a tal proposito, il Collegio che l'organo assembleare di governo del comune non può in alcun modo ritagliarsi uno spazio di regolamentazione difforme da quanto statuito a livello regionale, da fonte gerarchicamente superiore. In altri termini, a fronte di una legge regionale che autorizza l'installazione di pannelli fotovoltaici in zona A territoriale omogenea, il Comune non può isolare un frammento della stessa Zona A, quale il Nucleo Antico, al fine di ripristinare un regime di divieto. Dunque, ancora una volta, il diniego è illegittimo in quanto fondato su delibera approvativa di un regolamento comunale in aperto contrasto con una fonte di

grado superiore. Se ciò vale per il diniego impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio, considerazioni in parte analoghe militano a favore dell'accoglimento dei motivi aggiunti di ricorso. La sospensione della pratica edilizia, così come sancita con il provvedimento del 22 novembre 2021 è senz'altro illegittima nella parte in cui il dirigente dell'area edilizia e urbanistica del Comune di Ruvo ha ritenuto di riproporre le ragioni poste a base del diniego del 3 maggio 2021. A favore della sospensione della pratica edilizia ha anche militato il *“parere non favorevole della Soprintendenza competente per territorio sulla variante alle NTE del PRG in merito alla possibilità di installare pannelli fotovoltaici nelle zone omogenee A e AI”*, tenuto conto che *“il procedimento di variante alle NTE del PRG non si è ancora concluso”*. Sennonché, anche da questo angolo visuale, la sospensione è illegittima in quanto erroneamente fondata sulla possibilità, per il Consiglio Comunale, di reintrodurre, anche sulla scorta del parere non favorevole alla variante, espresso dalla Soprintendenza, un divieto di installazione nettamente in conflitto con una norma regionale di rango superiore, la cui prevalenza deve essere, in ogni caso, garantita.

Alla stregua delle su esposte argomentazioni, il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, li accoglie entrambi e, per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati. Condanna il Comune di Ruvo alla rifusione delle spese processuali che liquida nella complessiva misura di € 1500,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Francesco Cocomile, Consigliere

L'ESTENSORE

Carlo Dibello

IL PRESIDENTE

Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO